

# Regolamento per la gestione del contributo volontario delle famiglie

## PREMESSA

Le scuole, per la realizzazione di particolari iniziative ed attività volte all'arricchimento dell'offerta formativa, fanno ricorso a finanziamenti privati compresi quelli delle famiglie degli alunni iscritti. Tale possibilità è contemplata dal D.I. 44/01<sup>1</sup> nell'ottica della riconosciuta autonomia funzionale. In questo senso l'istituzione di un contributo volontario delle famiglie, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, partecipazione e rendicontazione rappresenta una soluzione per migliorare la qualità formativa e al contempo un strumento per dare concretezza all'idea di comunità educante, *comunità professionale aperta alla più ampia comunità sociale e civica*.

## ART. 1 - CONTRIBUTO VOLONTARIO

1. Il contributo volontario è un *atto di liberalità*<sup>2</sup> delle famiglie verso la scuola. Si distingue da ogni genere di tassa scolastica che, al contrario, è obbligatoria, con l'eccezione dei casi di esonero.

## ART. 2 - IMPORTO E COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio di Istituto stabilisce annualmente l'importo del contributo che le famiglie degli alunni possono elargire; qualora il Consiglio di Istituto non fissi tale importo, si intende tacitamente confermato quello dell'anno precedente.
2. Per la sua natura volontaria le famiglie possono liberamente decidere di devolvere un contributo maggiore o minore di quello stabilito.
3. La somma richiesta si compone di due quote distinte:
  - a. la prima non fa parte del contributo in senso stretto, ed è costituita dall'importo richiesto annualmente per l'assicurazione degli alunni e il libretto delle assenze.
  - b. La seconda rappresenta la quota che può essere elargita anche in misura inferiore o superiore alla cifra deliberata.

## ART. 3 - MODALITÀ DI VERSAMENTO E DETRAIBILITÀ FISCALE

1. In concomitanza con l'iscrizione alla classe successiva le famiglie vengono informate circa la possibilità di erogare un contributo libero e volontario a beneficio dell'istituzione scolastica.
2. Nella informazione viene specificato l'importo indicativo della quota destinata alla polizza assicurativa e le coordinate bancarie da utilizzare per effettuare il versamento.
3. Nella stessa occasione le famiglie vengono informate in ordine alla possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all'art. 13 della legge n. 40/2007.
4. Per beneficiare della detrazione fiscale il versamento deve essere effettuato tramite bollettino postale o bonifico bancario e destinato a innovazione tecnologica, edilizia scolastica e ampliamento offerta formativa.

---

<sup>1</sup> Ora sostituito dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129.

<sup>2</sup> In giurisprudenza 'atto con cui una parte arricchisce l'altra senza esservi tenuta'.

#### ART. 4 - UTILIZZO DEI FONDI

1. Le risorse raccolte con i contributi delle famiglie sono indirizzate a interventi di ampliamento dell'offerta culturale e formativa come da nota MIUR n. 312 del 20 marzo 2012.
2. Il contributo volontario può essere utilizzato per sostenere spese relative a:
  - Progetti curricolari ed extracurricolari
  - Attrezzature e strumentazioni
  - Funzionamento relativo all'o.f.

#### ART. 5 - RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI GESTIONE

1. Le risorse raccolte andranno contabilizzate, inserite nel programma annuale della scuola e pianificate secondo gli indirizzi contenuti nel PTOF e quindi condivisi sia con il collegio docenti che con il consiglio d'istituto per le rispettive competenze.
2. La programmazione dell'impiego di tali risorse nasce da una rilevazione annuale dei fabbisogni dell'intero istituto e dei singoli plessi effettuata a cura del dirigente scolastico nel rispetto delle competenze degli OO.CC.
3. Una volta definita la programmazione delle attività sarà compito del dirigente affidare le stesse, qualora lo prevedano, ad esperti esterni e/o a docenti interni, individuati per il possesso di specifiche professionalità.

#### ART. 6 - RENDICONTAZIONE SOCIALE

1. A inizio anno in concomitanza con la predisposizione del POF triennale e del PA, verranno rese note le risorse a disposizione e una programmazione del loro impiego.
2. Al termine dell'anno scolastico andrà assicurata una rendicontazione della gestione dei contributi, dalla quale risulti come sono state spese le somme e quali benefici ne ha ricavato la comunità scolastica.
3. Di tutte le attività sopra descritte e realizzate verrà data comunicazione al
  - collegio docenti
  - consiglio istituto durante l'approvazione annuale del conto consuntivo e pubblicate sul sito web della scuola.

#### ART. 7 - COMUNICAZIONE

1. Sarà compito del dirigente scolastico e del presidente del consiglio d'istituto, con la collaborazione dei genitori, attivare efficaci forme di comunicazione affinché le famiglie rispondano nella forma più compatta possibile alla richiesta di contributo, promuovendo iniziative volte a sensibilizzare la sua importanza ai fini del funzionamento della scuola e del miglioramento dell'offerta formativa.